

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 69-2976

Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL TO4 per la Pediatria di Libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

dato atto che in alcune AA.SS.LL. piemontesi, gli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di Libera Scelta così come definiti attualmente presentano grosse problematiche organizzative;

dato atto che attualmente il Distretto n. 2 di Chivasso è costituito da cinque ambiti territoriali di scelta entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Pediatra di Libera Scelta, comprendenti i comuni qui di seguito specificati:

- Ambito di Scelta n.1)Chivasso, Castagneto Po, Rondissone, Torrazza e Verolengo.
- Ambito di scelta n.2)Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo e Saluggia.
- Ambito di Scelta n. 3)Montanaro e Foglizzo.
- Ambito di Scelta n.4)Cavagnolo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Lauriano Po, Monteu da Po, San Sebastiano Po e Verrua Savoia.
- Ambito di Scelta n. 5)_Brandizzo;

preso atto che nell'ambito n. 1) operano quattro pediatri, mentre negli ambiti nn. 3) e 5) è inserito un solo pediatra e pertanto non viene garantito l'effettivo esercizio del diritto di libera scelta del pediatra come sancito dall'art. 32, comma 5, Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009;

preso atto che, alla data del 31 dicembre 2010, la popolazione dei bambini 0 – 6 anni non compiuti, residenti negli otto comuni compresi negli ambiti nn. 1),3) e 5) citati, non raggiunge il limite previsto dal rapporto ottimale di cui all'art. 8, comma 2, Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri recepito con DGR n. 75-4317 del 13 novembre 2006;

vista la proposta dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali di unificare gli attuali ambiti territoriali nn. 1) 3) e 5)comprendenti i comuni di Chivasso, Castagneto Po, Rondissone, Torrazza, Verolengo, Montanaro, Foglizzo e Brandizzo;

acquisito, in merito alla proposta suindicata, il parere favorevole del Comitato Aziendale come prescritto dall'art. 23, comma 3, lettera d) dell' Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 pronunciato nella seduta del 25 febbraio 2011;

vista la nota dell' ASL TO4 del 31 marzo 2011 in cui veniva richiesta pronuncia di parere in merito al difetto di coordinazione tra le prefate norme convenzionali di cui all'art. 32, comma 5, ACN 29 luglio 2009 e art. 8, comma 2, Accordo Integrativo Regionale;

vista la nota del 15 giugno 2011 con cui il Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, dopo aver considerato la gerarchia delle fonti e valutati gli interessi tra loro configgenti, riteneva che la libera scelta del pediatra, in quanto espressione di un principio fondamentale sancito dall' art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992, s.m.i. e dall' Accordo Nazionale, dovesse prevalere rispetto al numero di assistiti richiesti per la sussistenza del rapporto ottimale di cui all' art. 8, comma 2, Accordo Regionale;

vista la deliberazione n. 0393 del 27 giugno 2011 a firma del Commissario dell'A.S.L. TO4 con la quale, valutate le esigenze locali, viene richiesta una riesamina e una ridefinizione degli ambiti tuttora esistenti;

valutata la congruità della proposta dell'ASL TO4 e l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta dell'A.S.L. TO4 ai fini di assicurare una più tempestiva ed adeguata assistenza pediatrica, dando così concreta applicazione al principio di libera scelta del pediatra;

vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 29/7/2009;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale condividendo le proposte del Relatore a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, l'unificazione degli attuali ambiti di scelta nn.1, 3 e 5, dell' ASL TO4, afferenti il Distretto di Chivasso che, conseguentemente, viene ad essere suddiviso in tre ambiti di scelta per la Pediatria di Libera Scelta -entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta / revoca del Medico- come qui di seguito specificato:

Ambito di Scelta n.1) Chivasso, Castagneto Po, Rondissone, Torrazza, Verolengo, Montanaro, Foglizzo e Brandizzo.

Ambito di Scelta n.2) Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo e Saluggia.

Ambito di Scelta n.3) Cavagnolo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Lauriano Po, Monteu da Po, San Sebastiano Po e Verrua Savoia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)